

Riunione del 14.4.2005

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Amato Montanari
 Avv. Luigi R. Perone

CAF/42 – Appello del Sig. Michele Porfido in proprio e quale Presidente della AS Pallavolo Montenero avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale C.U n. 24 affissa il 10.3.2005.

La CAF esaminati gli atti del procedimento

premessso

che con la decisione in epigrafe la CGN - per quanto d'interesse - ha irrogato a carico del Sig. Michele Porfido quale Presidente della AS.P. Montenero la sanzione della sospensione di mesi sei da ogni attività federale e una multa di €500,00 in danno del sodalizio

che all'udienza del 14 aprile 2005 è stato udito il difensore della parte appellante

OSSERVA

Il fatto addebitato al Sig. Andrea Gianfrancesco, vice allenatore della AS.P. Montenero, risulta conclamato - e con esso la responsabilità personale di quest'ultimo - in assenza di qualsivoglia contraria istanza nel presente grado di appello

Ne deriva che la sanzione della multa di €500,00 a carico del sodalizio appare equa e giustificata ex art. 55 n. 3 lett. b) R.g., per il quale gli associati rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere

Viceversa dalle emergenze acquisite, anche alla luce del ruolo di vice allenatore ricoperto dal Gianfrancesco (il quale, al verificarsi del fatto, partecipava a pieno titolo alle operazioni di riconoscimento prodromiche allo svolgimento della gara) e delle ulteriori argomentazioni prospettate dalla difesa dell'odierno appellante, nessuna colpa da condotta omissiva e/o commissiva appare ravvisabile a carico di quest'ultimo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello, annulla la sanzione di cui in premessa a carico del Sig. Michele Porfido quale Presidente della A.S.P. Montenero, confermando nel resto la decisione impugnata.

Dispone restituirsi la tassa di impugnazione in ragione del 50%.

Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 22.4.05